

ATTO N. DD 174

DEL 24/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06
Installazione: Allevamento di pollame
Sede operativa: Macello, regione Cappella Stella, 17
Gestore: Audero Massimo
Sede legale: Macello, regione Cappella Stella, 17
C.F.: DRAMSM70P07E782C
Attività AIA: 6.6 a) Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti
Cod. azienda: 023931

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 6/6/2019, ns. prot. 49652, l'impresa individuale Audero Massimo ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'installazione sita nel Comune Macello, in regione Cappella Stella, 17, per lo svolgimento dell'attività di allevamento di pollame rientrante della categoria 6.6. a) "Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- in data 1/7/2019, ns. prot. 56762, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi in forma simultanea prevista dal c. 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06 della procedura di rilascio dell'AIA, a cui sono stati invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale e il gestore dell'installazione;
- in data 29/8/2019 si è svolta la riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, il rappresentante ASLTO5 e il gestore

dell'installazione;

- nell'ambito della conferenza di servizi è stato chiesto al gestore la presentazione di documentazione integrativa;
- in data 24/9/2019, ns. prot. 79899, il gestore ha presentato le integrazioni chieste in conferenza di servizi;

RILEVATO CHE:

- la domanda di AIA riguarda un allevamento esistente che intende passare dalla produzione di soli polli pesanti a quella di polli leggeri, senza altre modifiche strutturali o impiantistiche, aumentando quindi il numero di capi allevati nel rispetto dei vincoli di densità degli animali, in termini di peso vivo per unità di superficie (kg/m²), previsti dalla norma sulla protezione dei polli da carne;
- la consistenza massima che può essere raggiunta nel caso di produzione di polli leggeri è di 58500 capi e supera la soglia di 40000 capi oltre la quale l'attività è soggetta ad AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle citate conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati

all'attività svolta presso l'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione della conferenza di servizi del 29/8/2019, trasmesso ai soggetti convocati in data 3/9/2019, ns. prot. 73451;

VALUTATO CHE:

- la conferenza di servizi si è espressa in maniera favorevole al rilascio dell'AIA all'installazione, subordinata alla conferma di alcuni aspetti per i quali sono state chieste integrazioni, e alle quali il gestore ha risposto in maniera esauriente;
- sulla base della superficie utile di allevamento e della capacità massima per la quale è chiesta l'AIA, risulta rispettato il limite di densità animale previsto dal d.lgs. n. 181/2010 che stabilisce le norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- come chiesto nella riunione della conferenza di servizi, il gestore ha integrato la documentazione valutando i cicli di produzione più frequenti e con un maggior impatto potenziale in termini di emissioni in ambiente, per i quali sono stati calcolati i livelli azoto e fosforo escreto mediante il bilancio di massa, e di ammoniaca emessa in atmosfera mediante il software BAT-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR;
- le tecniche adottate in allevamento risultano sostanzialmente conformi alle BAT e i livelli di prestazione e le emissioni, calcolate sulla base delle informazioni e dei metodi ad oggi disponibili, rientrano nell'intervallo definito dalle Conclusioni sulle BAT;
- gli effluenti zootecnici, costituiti dalla lettiera esausta rimossa al termine di ciascun ciclo di allevamento, sono gestiti ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R del 2007; attualmente sono in parte ceduti ad altre aziende e in parte utilizzati a scopo agronomico dal gestore su terreni in conduzione o asservimento; le condizioni relative alla gestione delle fasi di stoccaggio e distribuzione degli effluenti zootecnici si applicano soltanto alla quota di effluenti zootecnici non ceduta a terzi;
- il gestore chiede di poter effettuare l'interramento degli effluenti zootecnici entro 12 ore, invece delle 4 ore associate alla BAT 22, in quanto non dispone delle risorse umane necessarie allo scopo; tale eccezione può essere accolta in quanto prevista dalle Conclusioni sulle BAT quando le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari;
- sulla base della ubicazione dell'allevamento e della situazione attualmente riscontrata, non sono comprovate o probabili emissioni di odori molesti; qualora si comprovino emissioni di odori molesti, il gestore è tenuto ad adottare un piano gestione degli odori come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, e a collaborare con gli Enti nel caso di attivazione delle procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la d.g.r. n. 13-4554/2017;

- l'acqua è approvvigionata da acquedotto pubblico e i consumi dell'allevamento sono contabilizzati con un contatore dedicato;
- in allevamento non sono presenti scarichi di reflui;
- gli automezzi in ingresso all'allevamento sono disinfettati con un irroratore a spalla utilizzato per l'aspersione di una ridotta quantità di prodotto direttamente sulle ruote e sulle altre superfici degli automezzi che devono essere disinfettate, senza causare la dispersione sul suolo del disinfettante;
- il gestore ha predisposto un disciplinare per il mantenimento di una adeguata e costante pulizia delle aree scoperte al fine di evitare la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche, che sono pertanto escluse dalla disciplina del Regolamento Regionale n. 1/R/2006;
- sono utilizzate in l'allevamento alcune sostanze classificate pericolose quali gasolio e disinfettanti; tali sostanze sono stoccate all'esterno del sito dell'allevamento, presso l'azienda agricola di cui l'allevamento fa parte; sulla base delle modalità di stoccaggio e conservazione di tali sostanze non sussiste la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e non risulta pertanto necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista al c. 9-quinquies lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06; anche per i rifiuti sono adottate adeguate modalità di stoccaggio nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo dall'art. 183, lett. bb) del d.lgs. 152/06;
- il gestore ha presentato lo studio di impatto acustico ambientale da cui risultano rispettati i limiti di immissione sonora della classe acustica della zona in cui ricade l'installazione;
- deve essere definito il piano di monitoraggio ambientale, mediante l'adozione delle BAT per il monitoraggio, riferito agli aspetti ambientali sopra richiamati; tra i parametri da monitorare devono essere ricompresi in particolare i livelli di azoto e fosforo escreti e di ammoniaca emessa in atmosfera, riferiti alle condizioni di esercizio dell'anno in esame (numero di capi allevati, dieta alimentare, tecniche di riduzione applicate) al fine di verificare il rispetto dei BAT-AELs;
- per le motivazioni descritte, risultano pertanto adottate in installazione misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

ACQUISITA:

- dal gestore dell'installazione l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Audero Massimo l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento

della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa Audero Massimo sita nel Comune di Macello, regione

- Cappella Stella, 17, allo svolgimento dell'attività di allevamento rientrante nella categoria 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, con le condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - a. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
 3. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

EVIDENZIA CHE:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- è stata inviata alla Prefettura di Torino in data 24/07/2019 la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011; qualora l'esito della comunicazione evidenziasse la sussistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;
- che copia del presente provvedimento e delle informazioni ambientali trasmesse dal gestore, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA:

che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Macello, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.



MP

Torino, 24/01/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Fto Filippo Dani per Guglielmo Filippini

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	3
2. Applicazione delle BAT.....	7
3. Condizioni generali.....	13
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	15
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	16
6. Emissioni in atmosfera.....	17
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	20
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	21
9. Emissioni sonore.....	23
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	23
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	23
12. Report ambientale.....	26
13. Inizio attività.....	28
14. Comunicazioni agli Enti.....	28

Indice delle tabelle

Tabella 1: Ciclo di allevamento normalmente svolto in installazione.....	4
Tabella 2: Caratteristiche principali delle stalle e degli altri impianti dell'installazione.....	4
Tabella 3: Documentazione di riferimento.....	5
Tabella 4: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	6
Tabella 5: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione.....	8
Tabella 6: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione rispetto ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels).....	13
Tabella 7: Quadro emissioni in atmosfera.....	17
Tabella 8: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera.....	18
Tabella 9: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera.....	18
Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche.....	20
Tabella 11: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	21
Tabella 12: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	22
Tabella 13: Quadro delle emissioni sonore.....	23
Tabella 14: Piano di monitoraggio ambientale.....	24
Tabella 15: Metodi di monitoraggio.....	25
Tabella 16: Contenuto del report ambientale.....	27
Tabella 17: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	27
Tabella 18: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	28
Tabella 19: Termine degli adempimenti stabiliti nell'AIA.....	28
Tabella 20: Comunicazioni in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	29

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione	Macello, regione Cappella Stella, 17	
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	44°51'19.5"N
	Longitudine	7°26'52.0"E
Codice azienda:	023931	

Attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di polli da carne
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.6 a) - Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti
Codice NACE (National classification of economic activities)	01.47 - Allevamento di pollame (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti pollame	40000 posti	58500 posti (*) per polli da carne di peso 1,6 kg

(*) La capacità è riferita ai posti a fine ciclo per capi del peso massimo specificato in tabella. È permesso l'accasamento di un numero maggiore di pulcini rispetto alla capacità massima, per compensare la mortalità degli animali che normalmente si verifica nei primi giorni del ciclo, fino a un massimo del 5% in più rispetto al numero di capi a fine ciclo.

Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di pollame per la produzione di polli da carne (broiler) di diverse categorie di peso. I polli sono allevati in capannoni a terra, su lettiera di lolla di riso. Possono essere svolti cicli misti con l'accasamento di pulcini maschi e femmine o cicli di soli maschi o sole femmine. La durata del ciclo varia in funzione del peso finale a cui sono portati gli animali, da un minimo di circa 35 giorni a un massimo di circa 56 giorni, con la possibilità di sfolteamenti intermedi. Tra un ciclo e il successivo intercorre un vuoto biologico di circa 15 giorni durante i quali si raccoglie e rimuove la

lettiera esausta e si effettuano le operazioni di pulizia e disinfezione dei capannoni.

La lettiera esausta a fine ciclo è in parte utilizzata a scopi agronomici dal gestore e in parte ceduta ad altre aziende agricole nel rispetto dalla normativa sulla gestione degli effluenti zootecnici.

L'attività di coltivazione dei terreni svolta dal gestore non è soggetta alle condizioni della presente autorizzazione.

La tabella seguente riporta i dati dei cicli di allevamento con maggiore densità di capi. Sono ammessi cicli con rapporti maschi/femmine e pesi degli animali diversi da quelli indicati in Tabella 1, a condizione che non siano superate la capacità massima autorizzata (58500 capi) e la densità massima stabilita dalle norme per la protezione degli animali.

Tabella 1: Ciclo di allevamento normalmente svolto in installazione

Tipo di ciclo	Capi in ingresso	Fase del ciclo	Durata	Capi in uscita	Peso del capo a fine ciclo
Ciclo misto	27000 femmine + 21000 maschi = 48000 capi (*)	1° sfooltimento	34-36 giorni	13500 femmine	1,6 kg
		2° sfooltimento	44-46 giorni	13500 femmine	2,5 kg
		fine ciclo	54-56 giorni	21000 maschi	3,6 kg
Ciclo femmine	58500 femmine (**)	1° sfooltimento	34-36 giorni	28307 femmine	1,6 kg
		fine ciclo	54-56 giorni	30193 femmine	3,1 kg

(*) Numero massimo di capi accasabili: 50400 (mortalità del 5%)

(**) Numero massimo di capi accasabili: 61425 capi (mortalità del 5%)

Tabella 2: Caratteristiche principali delle stalle e degli altri impianti dell'installazione

Strutture di stabulazione		
Capannone	Superficie utile di stabulazione	Caratteristiche e modalità di stabulazione
1	1200 m ²	L'allevamento è costituito da 2 capannoni a tunnel con pavimentazione in cemento e copertura del tetto con lamiera coibentata. In entrambi i capannoni è presente un sistema automatico di climatizzazione con regolazione delle aperture laterali e delle ventole di estrazione poste sul fondo per la ventilazione naturale o forzata; per il raffrescamento si utilizza un impianto di nebulizzazione ad acqua; per il riscaldamento a inizio ciclo sono utilizzate cappe radianti a GPL.
2	1200 m ²	

Altri impianti e strutture connesse	
Identificativo	Caratteristiche
Impianti per l'alimentazione e l'abbeveraggio	I mangimi sono stoccati in silos verticali chiusi. La distribuzione dei mangimi agli animali è effettuata mediante tramogge e coclee che riforniscono le diverse linee di alimentazione.
Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> - Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali - Cisterna per gasolio, provvista di bacino di contenimento e copertura (*) - Cisterna per GPL - Gruppo elettrogeno di emergenza (*)

(*) Ubicati esternamente al sito di allevamento, presso gli altri fabbricati dell'azienda agricola di cui fa parte l'allevamento

Tabella 3: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)

Tabella 4: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione	Mangimi	Tecniche nutrizionali per la riduzione delle emissioni di azoto e fosforo Monitoraggio dei consumi di mangime e gasolio
	Gestione degli effluenti zootecnici	Gasolio	
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio e pulizia stalle)	Acqua prelevata da acquedotto pubblico	Monitoraggio dei consumi
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione, riscaldamento)	- Energia elettrica prelevata dalla rete esterna - GPL per riscaldamento	Monitoraggio dei consumi di energia elettrica e GPL
Emissioni in atmosfera	- Stabulazione animali - Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Tecniche di riduzione delle emissioni Monitoraggio delle emissioni
Scarichi idrici	Non presenti		
Inquinamento acque meteoriche	Aree scoperte	Acque meteoriche non contaminate	Gestione delle acque meteoriche e delle superfici dilavate
Produzione di rifiuti	Tutte le fasi	Rifiuti dalla profilassi animale	Modalità di stoccaggio
Sottoprodotti animali	Stabulazione	Carcasse animali	Modalità di stoccaggio
Emissioni di rumore	Stabulazione	Animali, impianti di ventilazione, alimentazione e abbeveraggio.	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	L'installazione non rientra in nessuna categoria di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana		

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Effluenti zootecnici	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico dei liquami Modalità di stoccaggio e distribuzione dei liquami e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo sostanze pericolose	Gasolio per autotrazione	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi sulla base di quanto descritto dal gestore e delle ulteriori informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria. Le BAT non riportate in tabella si intendono non applicate. Nel caso di BAT che prevedono più alternative, sono riportate nella prima colonna quelle pertinenti al caso in esame. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale.

Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto descritto dal gestore.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione se richiesto. Eventuali variazioni delle tecniche applicate devono essere comunicate dal gestore con le modalità riportate nella successiva sezione 4.

Tabella 5: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Attuazione e rispetto di un sistema di gestione ambientale <i>Il piano di monitoraggio adottato dal gestore deve essere integrato e adeguato a quanto riportato nel presente provvedimento.</i>	Il gestore ha predisposto uno specifico documento sulla gestione ambientale, che descrive i ruoli dei soggetti coinvolti e gli impegni della direzione, la politica ambientale, la pianificazione e attuazione delle procedure e degli obiettivi, il controllo delle prestazioni e le misure correttive adottate. L'impegno nella gestione ambientale è assunto dal titolare dell'impresa. Il gestore ha predisposto una procedura per il monitoraggio dei consumi e delle emissioni e la pianificazione della manutenzione e controllo degli impianti e dei sistemi di riduzione degli impatti ambientale. Le attività pianificate sono svolte dal titolare, che si può avvalere di soggetti terzi, mantenendo comunque la responsabilità del controllo.
Buona gestione		
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Nel caso in esame la BAT è di limitata applicazione in quanto l'allevamento è esistente. Non sono comunque emerse criticità il merito alla ubicazione dell'allevamento in quanto inserito in un contesto agricolo senza recettori sensibili nelle vicinanze.
2b	Istruire e formare il personale	Il titolare dell'azienda è l'unico addetto all'allevamento e si occupa della gestione agronomica dei terreni, della manutenzione e della gestione delle emergenze.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Non sono previsti versamenti accidentali in quanto non sono presenti platee e vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Nel caso in cui, in particolare a seguito di ordinanze sanitari, non sia possibile stoccare la lettiera esausta in campo, la lettiera è stoccata nei capannoni di allevamento fino al momento in cui non sarà possibile allontanarla.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	La manutenzione di attrezzature e impianti viene effettuata regolarmente
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Lo stoccaggio delle carcasse è effettuato in una apposita cella frigorifera
Gestione alimentare		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre l'azoto totale escreto riducendo il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Sono utilizzati mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili
3b	Ridurre l'azoto totale escreto con una alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Si adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	Sono utilizzati mangimi con aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Sono utilizzati promotori della digestione
4a	Ridurre il fosforo totale escreto con una alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Si adotta un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi)	Si utilizza la fitasi come additivo alimentare
Uso efficiente dell'acqua		
5a	Registrazione del consumo idrico	L'approvvigionamento idrico è da acquedotto, con registrazione dei consumi da parte del fornitore del servizio idrico.
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	L'individuazione e riparazione delle perdite è svolta giornalmente (<i>vedi anche procedure del sistema di gestione ambientale</i>)
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	I lavaggi periodici dei ricoveri sono svolti con pulitori ad alta pressione

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Sono utilizzati abbeveratoi a goccia, idonei alla categoria animale.
Usa efficiente dell'energia		
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	La gestione della climatizzazione è centralizzata e automatizzata in tutti i ricoveri
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Copertura del tetto a tunnel con lamiera coibentata
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Illuminazione naturale e artificiale con neon
8h	Applicare la ventilazione naturale.	La ventilazione naturale è ottenuta tramite la regolazione automatizzata dell'apertura delle finestre laterali a ghigliottina. Quando necessario è utilizzata la ventilazione forzata mediante l'attivazione di ventole di estrazione
Prevenire o ridurre le emissioni sonore		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Alla domanda di AIA è allegata la valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico abilitato. Dalle conclusioni della valutazione risulta che le emissioni di rumore dell'allevamento sono conformi ai valori limite della normativa
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Nello studio di impatto acustico le aree a maggior densità acustica dell'insediamento sono individuate in prossimità delle ventole di espulsione dell'aria, ubicate sul lato opposto rispetto ai recettori sensibili (insediamenti abitativi), e in prossimità delle aree di manovra. Risultano invece poco significative le emissioni prodotte dalle rimanenti componenti tecnologiche, quali impianto di alimentazione, ed impianto di abbeveraggio
10b	Ubicazione attrezzature	
Ridurre le emissioni di polveri		
<i>Non sono state segnalate specifiche misure di riduzione in quanto le emissioni di polveri sono ritenute poco significative. Si richiamano le condizioni di esercizio della sezione 6 - Emissioni in atmosfera</i>		
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	L'istallazione è ubicata in una zona strettamente agricola. Nel raggio di un chilometro è presente solo l'abitazione del titolare.
13b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera	Sono adottati abbeveratoi antispreco che permettono di mantenere la lettiera asciutta
13g	Incorporare gli effluenti di allevamento il più presto possibile	L'incorporazione è svolta entro 4 h dalla distribuzione in campo
Emissioni dallo stoccaggio di effluente solido		
La pollina rimossa dai capannoni al termine di ogni ciclo viene prevalentemente ceduta ad un impianto di digestione anaerobica; la pollina restante viene stoccata direttamente in campo per un massimo di 3 mesi.		
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido	<i>La BAT, anche se non indicata dal gestore, deve essere applicata anche nel caso dei cumuli in campo.</i>
15e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso	<i>L'applicazione di tale tecnica è obbligatoria in base alla normativa vigente sulla gestione degli effluenti zootecnici per l'utilizzo agronomico</i>
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		
<i>L'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici è svolto nel rispetto dei vincoli e divieti previsti dalla specifica normativa regionale. Sono applicate tutte le seguenti tecniche.</i>		
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette	
20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse)	

N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste	
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che il carico dei liquami possa essere effettuato senza perdite (<i>applicata limitatamente a quanto pertinente il carico della lettiera esausta dai capannoni</i>)	
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	Gli effluenti zootecnici sono incorporati entro 12 ore dalla distribuzione
Emissioni provenienti dall'intero processo		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	<i>Si rimanda alle sezioni 6 e 11 per le modalità di monitoraggio delle emissioni.</i>
Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne		
32a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda)	La ventilazione può essere sia naturale, sia forzata quando necessario. Il sistema di abbeveraggio è antispreco. Sono inoltre svolte fresatura periodiche della lettiera e verifiche periodiche dei parametri ambientali ottimali per gli animali da parte di tecnici specialisti. Misure di concentrazione di ammoniaca all'interno dei ricoveri sono svolte anche dall'ASL
32c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio anti-spreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	

Tabella 6: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione rispetto ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels)

BAT	Parametro	Categoria animale	Livelli associati alle BAT	Valori ottenuti in installazione
3	Azoto escreto: kg N escreto/posto animale/anno	Polli da carne	0,2 – 0,6	0,33 - 0,37 (*)(**)
4	Fosforo escreto: kg di P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno	Polli da carne	0,05 – 0,25	0,17 - 0,19 (*)(**)
32	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri (**): kg di NH ₃ /posto animale/anno	Polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg	0,01 – 0,08	0,06 kg (*) (***)

(*) I valori di azoto, fosforo escreto e ammoniaca dell'installazione sono riferiti al ciclo misto di femmine e maschi riportato nella Tabella 1.

(**) I valori di azoto e fosforo escreto sono calcolati mediante bilancio di massa.

(***) I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati con il software BAT-Tool¹. I dati di input sono dettagliati nella successiva sezione 6 delle emissioni in atmosfera.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);

¹ Maggiori informazioni sul metodo di calcolo si trovano nella sezione 6 "Emissioni in atmosfera"

- d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere resi prontamente disponibili durante in controlli;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
 6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
 9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
 10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
 11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore

deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):

- a. serbatoi, vasche, impianti, apparecchiature e reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- b. aree di stoccaggio rifiuti, provvedendo a smaltire tutti i rifiuti presenti nel sito;
- c. stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
- d. reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. pozzi, captazioni, condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
- f. aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
- g. aree ed impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti necessari rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".

3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 7: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Ricoveri	Ammoniacca, metano	BAT 32 a e BAT 32 b: Ventilazione forzata o naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco
		Odori	BAT 13a: Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili BAT 13b: Mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera BAT 13g: Incorporare gli effluenti di allevamento il più presto possibile
		Polveri	Vedi condizioni di esercizio
Stoccaggio effluenti zootecnici	Cumuli in campo	Ammoniacca, metano	BAT 14 a: Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniacca	BAT 22 con intervallo di incorporazione fino a 12 ore in quanto non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari per l'incorporazione entro le 4 ore.
Attività e impianti connessi	Impianti per l'alimentazione degli animali	Polveri	Movimentazione del materiale polverulento con sistemi chiusi e utilizzo di silos di stoccaggio chiusi.
	Cisterna gassolio	Composti organici volatili	Vedi condizioni di esercizio

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software BAT-Tool realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia nell'ambito del progetto Prep-Air. Nelle successive tabelle sono riportati i dati inseriti in input per il calcolo e i risultati ottenuti. Sono riportati i valori di riduzione complessiva delle emissioni di ammoniaca dell'installazione rispetto a una situazione di riferimento che non prevede tecniche di riduzione delle emissioni.

Tabella 8: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera

Categoria e numero di capi	13500 polli da carne di peso a fine ciclo 1,6 kg (peso medio 0,8 kg) 13500 polli da carne di peso a fine ciclo 2,5 kg (peso medio 1,25 kg) 21000 polli da carne di peso a fine ciclo 3,6 kg (peso medio 1,8 kg)
Tecnica di stabulazione	BAT 32.a. - ventilazione forzata + abbeveratoi antispreco
Valori di azoto escreto	Polli di peso medio 0,8 kg: 462 kg/t p.v./anno = 0,37 kg/capo/anno Polli di peso medio 1,25 kg: 264 kg/t p.v./anno = 0,33 kg/capo/anno Polli di peso medio 1,8 kg: 205 kg/t p.v./anno = 0,37 kg/capo/anno
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	12% palabili – BAT 14.a. - ridurre rapporto superficie/volume 88% palabili - ceduto a terzi senza stoccaggio
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% palabili - incorporazione entro 4 ore

Tabella 9: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera

Emissione annua di ammoniaca NH₃(kg/anno)			
Fase di provenienza	Scenario di riferimento (<i>senza tecniche di riduzione</i>)	Scenario attuale (<i>autorizzato</i>)	
		Emissioni	Riduzione
Ricoveri	5.394	2.777	48,5 %
Trattamento	0	0	-
Stoccaggio	2.990	254 (*)	91,5 %
Distribuzione	9.003	345 (*)	96,2 %
Totale	17.387	3.376	80,6 %

(*) Le emissioni dallo stoccaggio e distribuzione non comprendono la quota di ammoniaca non originata dall'installazione a seguito della cessione a terzi degli effluenti zootecnici

Altre emissioni – scenario attuale (<i>autorizzato</i>) (kg/anno)	
Metano CH ₄	960
Protossido di azoto N ₂ O	101

Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca della fase di stabulazione degli animali non devono superare i livelli associati alle BAT riportati nella Tabella 6.

Riduzione delle emissioni diffuse dalla stabulazione.

2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo da rispettare i valori di azoto escreto associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 6. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Devono essere rispettate le modalità di attuazione delle BAT per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e polveri descritte nel Bref di settore, garantendo una buona regolazione della ventilazione, evitando correnti d'aria fredda e condensazione del vapore acqueo sulla lettiera, il controllo delle perdite d'acqua dalle linee di abbeveratoi e l'uso di un sistema di controllo computerizzato della climatizzazione. Il livello di umidità della lettiera non deve superare indicativamente il 30-35 %.

Le condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici non si applicano nel caso di cessione a terzi.

Riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi.

4. Devono essere rispettate le modalità di attuazione delle BAT per gli stoccaggi descritte nel Bref di settore, riducendo il rapporto tra la superficie emittente e il volume del cumulo di letame.

Riduzione delle emissioni diffuse dalla distribuzione in campo degli effluenti zootecnici.

5. L'interramento degli effluenti palabili deve avvenire entro le 12 ore successive alla distribuzione.

Emissioni di odori

6. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
7. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla d.g.r. n. 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti

competenti.

Riduzione delle emissioni diffuse di polveri

8. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
9. I silos e gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.
10. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).

Emissioni dallo stoccaggio carburante

11. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Presso l'installazione non sono presenti scarichi di acque reflue.

Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Tetti e piazzali pavimentati	Le acque meteoriche sciolano naturalmente verso terreni agricoli circostanti. Tali acque non sono contaminate in quanto sono adottate specifiche procedure di prevenzione descritte nel disciplinare allegato alla domanda di AIA.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Presso l'installazione non sono presenti superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Le acque meteoriche provenienti dall'installazione non sono pertanto disciplinate da tale regolamento, a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti.

1. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
2. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione dei liquami devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessata da eventuali sporcammenti.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 11: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Stoccaggio degli effluenti palabili in con-cimaia e in campo	Perdite di liqua-mi	BAT 15 e: Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterra-nei in cui potrebbe penetrare il deflusso.
Distribuzione in cam-po degli effluenti zoo-tecnici	Azoto, fosforo e agenti patogeni	BAT 20: adozione di tutte le tecniche della BAT per ga-rantire una corretta gestione delle operazioni di distri-buzione e il rispetto di fasce di rispetto e dei quantitativi di liquami distribuiti Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007

Gestione degli effluenti zootecnici

1. Lo stoccaggio e distribuzione in campo degli effluenti zootecnici, qualora svolte direttamente dal gestore, devono essere effettuate nel rispetto delle BAT riportate nella precedente Tabella 11.
2. In caso di cessioni o acquisizioni degli effluenti zootecnici a/da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo di Tabella 12.
3. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.,

Tabella 12: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA: SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del sog- getto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della co- municazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Sostanze pericolose

4. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto attiene in particolare alle caratteristiche della cisterna di gasolio, si richiama la vigente normativa in materia di contenitori e distributori di carburanti.
5. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
6. Nel caso in cui sia prevista l'adozione di sistemi di disinfezione diverso da quello in uso (ad es. realizzazione di un arco di nebulizzazione), il gestore deve valutare la necessità di un sistema di raccolta delle acque di disinfezione.
7. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nella sezione 5 del presente allegato.
8. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9. EMISSIONI SONORE

Tabella 13: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Ricoveri animali	Animali, impianti di ventilazione, alimentazione e abbeveraggio.	BAT 10a: garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili BAT 10b: Ubicazione attrezzature in modo da ridurre la distanza fra l'emittente e il ricevente, minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi, collocare i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola.

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica risultante dal piano di classificazione acustica comunale della zona dove l'installazione è ubicata.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere presente una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 14.

2. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
3. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007.

Tabella 14: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Registrazione consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di energia elettrica e GPL	Annuale
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	Annuale
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per ciascun ricovero e per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

Tabella 15: Metodi di monitoraggio

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento (*)	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniaca (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezioni e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione
Consumo idrico	BAT 29a: Registrazione mediante contatori. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture.
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascun ricovero	BAT 29d: Registrazione
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R

Parametro	Metodo di monitoraggio
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Deve essere registrata la percentuale di effluenti zootecnici ceduti a terzi rispetto a quelli la cui distribuzione in campo è svolta direttamente dal gestore.

(*) *Le tecniche descritte sono alternative*

12. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il report (resoconto) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento durante l'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
2. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - b. tutela della proprietà intellettuale;
 - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Tabella 16: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 14	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. Per la presentazione dei risultati dei monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere utilizzati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 17 e Tabella 18
Verifica dell'assoggettamento alla presentazione della dichiarazione PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 17: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo n	Anno
A Numero di animali mediamente presenti				
B Consumo di mangimi				
C Consumo di acqua				
D Consumo di energia elettrica	Non obbligatorio			
E Consumo di gasolio	Non obbligatorio			
F Consumo di mangime per capo	B/A	B/A	B/A	B/A
G Consumo di acqua per capo	C/A	C/A	C/A	C/A
H Consumo di energia elettrica per capo	Non obbligatorio			D/A
I Consumo di gasolio per capo	Non obbligatorio			E/A
L Azoto escreto per capo	Non obbligatorio			
M Fosforo escreto per capo	Non obbligatorio			
N Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	Non obbligatorio			
O Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	Non obbligatorio			
P Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	Non obbligatorio			O/A
Q Emissioni di polvere	Non obbligatorio			Eventuale

Tabella 18: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

13. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento che comporta assoggettamento all'AIA. Le condizioni della presentazione autorizzazione si intendono decorrere da tale data, mentre prima di tale data si intendono valere le condizioni dell'autorizzazione in via generale.
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla comunicazione di cui al punto precedente.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare copia delle comunicazioni e dei dati trasmessi.

Tabella 19: Termine degli adempimenti stabiliti nell'AIA

Evento	Destinatari della comunicazione	Data
Comunicazione della data di inizio attività	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni

Evento	Destinatari della comunicazione	Data
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 20: Comunicazioni in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni

Evento	Destinatari della comunicazione	Data
Inizio nuova attività/messa in esercizio nuovi impianti	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Con almeno 10 giorni di anticipo
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-oc-ties del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione